

# dossier

XIX Legislatura

Settembre 2023

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

Atto del Governo n. 73



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 75



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 99

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO II IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI .....</b>	<b>2</b>
Articolo 3 ( <i>Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali</i> ) .....	2
Articolo 4 ( <i>Compiti dell'autorità di controllo</i> ) .....	3
Articoli 5 e 6 ( <i>Autorizzazione degli organismi di controllo – Sospensione e revoca dell'autorizzazione</i> ) .....	4
Articolo 7 e 14 ( <i>Compiti degli organismi di controllo e ulteriori obblighi</i> ) .....	5
Articoli da 8 a 10 ( <i>Condizioni di non conformità, misure a carico degli operatori o obblighi degli organismi di controllo</i> ) .....	6
Articolo 11 ( <i>Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali</i> ) .....	7
Articoli 12 e 13 ( <i>Controperizia e Controversia</i> ) .....	8
Articolo 15 ( <i>Obblighi di comunicazione</i> ) .....	9
Articolo 16 ( <i>Obblighi degli operatori</i> ) .....	9
<b>TITOLO III IL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO IV IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>11</b>
<b>TITOLO V NORME FINALI.....</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>13</b>



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	73	
<b>Titolo breve:</b>	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e Articoli 1 e 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva.	
<b>Commissione competente:</b>	Commissioni riunite 9 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva.	XIII Agricoltura V Bilancio e Tesoro XIV Politiche dell'Unione Europea
	4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni	

---

## PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

## TITOLO I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il titolo I, contenente gli **articoli 1 e 2**, definisce le finalità, l'ambito di applicazione e le definizioni del presente schema di decreto. In particolare, esso è finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione

sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

**La RT**, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **TITOLO II**

### **IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI**

#### **Articolo 3**

##### *(Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali)*

L'articolo 3 designa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (d'ora innanzi il Ministero) quale autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un'autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.

Il Ministero è l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorità competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.

Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalità del SIB (Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154) e del TRACES (Trade Control and Export System: sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306) secondo quanto previsto dal presente decreto.

**La RT** precisa che l'articolo non introduce modifiche alle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di vigilanza, rispetto al modello già indicato dal decreto legislativo 20 del 2018. Le stesse, pertanto, concorrono all'esercizio della vigilanza nell'ambito del territorio di propria competenza.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione esercitano le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

#### **Articolo 4** ***(Compiti dell'autorità di controllo)***

L'articolo 4 definisce i compiti dell'autorità di controllo che si sostanziano in attività:

- a) di controllo documentale, di identità, fisico (con possibilità di applicare tariffe o diritti), nei posti frontaliere e nei punti di immissione;
- b) di decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici;
- c) di validazione del certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico;
- d) di informazione del Ministero;
- e) di *audit* interni;
- f) di elaborazione e attuazione di programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Il Ministero stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

**La RT** afferma che ad oggi, l'autorità di controllo designata è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), in forza di una convenzione quadro triennale del 1° aprile 2022.

L'Autorità provvederà ad esercitare le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. art.6 della [Convenzione](#) quadro tra l'Agenzia dogane e dei monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si prevede in particolare che con successivo accordo attuativo, verrà stabilito l'ammontare delle spese che il MiPAAF si impegna a riconoscere ad ADM per l'effettuazione dei controlli documentali, di identità e fisici - da determinarsi in una somma complessiva su base annua calcolata in modo forfettario in ragione della media del numero di partite biologiche e in conversione importate in Italia nell'ultimo triennio, pari ad un numero indicativo di circa 5.500 controlli documentali e di circa 70 controlli di identità e fisici. Con il medesimo accordo attuativo sarà disciplinato anche il riconoscimento a favore di ADM del compenso spettante a quest'ultima per eventuali controlli che dovessero eccedere, nel corso di un anno, di più del 10%, le soglie di 5.500 controlli documentali e/o di 70 controlli di identità e fisici, fermo

andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese. Tra l'altro, la Convenzione del 2022<sup>2</sup> fa riferimento alla futura adozione di specifiche indicazioni da parte della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, per cui sarebbe utile sapere se vi sono stati o sono previsti incrementi del numero di controlli alla luce di nuove indicazioni da parte della Commissione europea rispetto al numero indicativo specificato nella Convenzione e se vi sono sufficienti risorse per fare fronte a tali incrementi.

## **Articoli 5 e 6** **(Autorizzazione degli organismi di controllo – Sospensione e revoca dell'autorizzazione)**

**L'articolo 5** definisce la procedura che autorizza gli organismi di controllo allo svolgimento dei propri compiti. L'istanza di autorizzazione è presentata al Ministero che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, accertata la regolarità e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei requisiti, che devono essere mantenuti per l'intera durata dell'autorizzazione medesima.

Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento.

L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.

**L'articolo 6** disciplina i casi in cui l'autorizzazione viene sospesa o revocata.

La sospensione può essere disposta per un periodo da tre a dodici mesi, a seconda della gravità dell'inadempimento, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. La sospensione può essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l'organismo può eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed è sottoposto ad attività di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non può acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed è pubblicata sul sito del Ministero.

La revoca può essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione autorizzate.

La revoca comporta la revoca della delega all'utilizzo del sigillo elettronico.

La revoca è pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinché gli operatori dell'organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo.

---

restando il diritto di ADM di non svolgere, in tutto o in parte, i controlli che dovessero eccedere le predette soglie ove essi non fossero compatibili con l'ordinato svolgimento degli altri suoi impegni istituzionali.

<sup>2</sup> Cfr, art.3 comma 5 della Convenzione, ove si afferma che nelle more dell'adozione di specifiche indicazioni da parte della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, per determinare la frequenza con cui l'Autorità competente effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici/in conversione prima della loro immissione in libera pratica, si terrà conto di quanto riportato nei seguenti documenti della Commissione Europea: *Guidelines on additional official controls on products originating from China* del 16 dicembre 2020, *Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation* del 16 dicembre 2020 e *Guidelines on additional official controls on products originating from India* del 07 giugno 2021.



La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

**La RT** afferma che dalle disposizioni previste dagli articoli in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che le norme ripropongono sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 4 e 7 del decreto legislativo n. 20 del 2018, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 7 e 14**

### ***(Compiti degli organismi di controllo e ulteriori obblighi)***

**L'articolo 7** definisce i compiti degli organismi di controllo che si sostanziano, principalmente:

- a) nel rilascio del certificato agli operatori o dei motivi ostativi al rilascio;
- b) nel garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale pubblica;
- c) nel fissare e pubblicare i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonché le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza;
- d) nel verificare la non conformità.

Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo e certificazione, è incaricato di pubblico servizio.

**L'articolo 14** definisce gli ulteriori obblighi degli organismi di controllo, nell'esercizio dei compiti delegati. In particolare, essi hanno l'obbligo di:

- a) garantire alle autorità competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica;
- b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall'esclusione o dal recesso dell'operatore;
- c) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici;
- d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, verificarne l'effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l'inadempimento al Ministero;
- e) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;
- f) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente;
- g) comunicare al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione;
- h) trasmettere al Ministero, per l'approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell'articolo 5, per l'affidamento di specifiche attività di valutazione;
- i) porre in essere le azioni correttive approvate dall'autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza;
- l) impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto;
- m) identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico;

- n) trasmettere il programma annuale di controllo al Ministero, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno;
- o) trasmettere alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo;
- p) implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalità e nella tempistica stabilita;
- q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalità indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica;
- r) trasmettere al Ministero, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l'anno precedente;
- s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza;
- t) verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.

**La RT** afferma che gli organismi di controllo menzionati hanno natura privata, svolgono le attività previste con le risorse disponibili nei propri bilanci e pertanto dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che gli organismi di controllo hanno natura privata, come chiarito dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articoli da 8 a 10**

#### ***(Condizioni di non conformità, misure a carico degli operatori o obblighi degli organismi di controllo)***

**L'articolo 8** definisce la condizione di non conformità come il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.

La non conformità, in base alle varie condizioni, può essere di scarsa entità, grave, critica.

Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. Con decreto del Ministero sono prescritte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell'agricoltura biologica.

**L'articolo 9** definisce le misure che l'organismo di controllo adotta in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.

**L'articolo 10** elenca gli obblighi in capo agli organismi di controllo in relazione alla non conformità. In particolare, essi hanno l'obbligo di:

- a) svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo;
- b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;
- c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero e, laddove emerga la necessità, utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse in agricoltura biologica;
- d) redigere i provvedimenti di non conformità in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticità rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell'organismo di controllo;
- e) informare l'operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza;
- f) comunicare alle autorità competenti le non conformità rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo;
- g) in caso di non conformità sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso;
- h) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso dell'esclusione per morosità.

**La RT** afferma che dalle disposizioni previste dagli articoli in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 11**

#### ***(Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali)***

L'articolo 11 in attuazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 prevede che il Ministero con proprio decreto designi un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento e definisca i requisiti dei laboratori che intendono proporsi.

Il Ministero istituisce, altresì, l'elenco dei laboratori.

**La RT** afferma che le relative attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'attività prevista nel provvedimento rientra nell'ambito dell'attività ordinaria ed istituzionale dell'ICQRF che ha in tutto il territorio nazionale 5 laboratori di cui uno sarà designato quale laboratorio nazionale di riferimento. Le analisi previste nel provvedimento in esame, quindi, vengono già effettuate dall'ICQRF. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si evidenzia che il regolamento (UE) 2017/625 all'articolo 100 prevede che i laboratori nazionali di riferimento:

- a) dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;

- b) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
- c) garantiscono che il loro personale o qualsiasi personale assunto per contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;
- d) dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e
- e) se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.

Pertanto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

### **Articoli 12 e 13** ***(Controperizia e Controversia)***

**L'articolo 12** definisce i casi in cui l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio.

La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova.

L'esame documentale è svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.

L'operatore, in sede di controperizia, può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento.

La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo è obbligato ad adottare.

**L'articolo 13** reca la disciplina della procedura di contestazione, da parte dell'operatore del risultato del controllo di laboratorio. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore.

L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore.

Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

**La RT** precisa che la disciplina contenuta nel decreto legislativo 27 del 2021 non è la disciplina generale, avendo già il MASAF deciso di non aderire sottraendo le proprie competenze alla disciplina degli articoli 7 e 8 (e non solo) del citato decreto legislativo n. 27 del 2021.

Nel disciplinare la materia per l'agricoltura biologica, pur mantenendo la terminologia utilizzata dal Regolamento 625 del 2017 si è dovuto tenere conto dell'esistente e del vissuto e della peculiarità del comparto.

Infatti, il sistema già conta una consolidata esperienza in tema di procedure seguite in caso di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche che assicurano un livello di difesa dell'operatore più alto dell'attuale sistema delineato dal regolamento 625. Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13, con riferimento alla tempistica e all'individuazione del laboratorio ufficiale, considerano la necessità di procedere in tempi ristretti, dato il veloce decadimento dei principi che si vanno a ricercare, e la specialità dei laboratori che possono essere interessati.

Dalle disposizioni previste dagli articoli in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerato che le spese della controperizia e dell'eventuale procedura di contestazione sono a carico dell'operatore, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 15** ***(Obblighi di comunicazione)***

L'articolo 15 prevede che il Ministero comunichi tramite il SIB e la BDV (Banca Dati Vigilanza, istituita con decreto ministeriale 16 febbraio 2012) le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attività di competenza.

Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorità competenti e agli organismi di controllo per le attività di competenza.

Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attività di controllo, abbiano riscontrato una non conformità al Regolamento da parte di un operatore.

**La RT** afferma che dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, alla luce delle assicurazioni fornite dalla RT circa lo svolgimento delle attività previste dalla presente disposizione con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 16** ***(Obblighi degli operatori)***

L'articolo 16 elenca gli obblighi in capo agli operatori. In particolare, gli operatori sono tenuti ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.

**La RT** afferma che dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### TITOLO III

## IL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Il titolo III comprende gli **articoli da 17 a 21** e disciplina il sistema di controllo e di certificazione.

**L'articolo 17** prevede che la persona fisica o giuridica notifichi l'inizio della propria attività di produzione biologica attraverso il SIB che gestisce il procedimento amministrativo relativo alla notifica. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173). La prima notifica è soggetta all'imposta di bollo.

**L'articolo 18** illustra la procedura per il rilascio il rinnovo e la gestione del certificato da parte dell'organismo di controllo. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per gli importatori, e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli altri operatori biologici, verificano la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Il certificato ha un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di rilascio.

Si prevede l'esenzione dall'obbligo di possesso del certificato per gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 e l'applicazione di una tariffa sui controlli per gli operatori.

**L'articolo 19** prevede che il Ministero gestisca e pubblichi sul SIAN l'elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui è stato rilasciato un certificato.

**L'articolo 20** disciplina i casi in cui l'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione per recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato. La procedura è gestita dall'operatore o dall'organismo di controllo tramite il SIB. In seguito al recesso volontario o al ritiro del certificato le autorità competenti cancellano l'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19.

**L'articolo 21** prevede che il Ministero istituisca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

Inoltre, si prevede che il Ministero istituisca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.

**La RT** afferma che dalle disposizioni previste dagli articoli in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, in merito all'applicazione della tariffa sui controlli di cui all'articolo 18 fa presente che la vigente disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 20/2018 configura la riscossione della tariffa come obbligatoria.

Relativamente all'articolo 19 che le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 21 la RT afferma che dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese di istituzione e gestione della banca dati e della infrastruttura digitale pubblica sono già state coperte con le risorse stanziato con l'aggiudicazione della gara di implementazione del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui al capitolo 7761, pg. 5. In particolare, rappresenta che per dette attività sono già state impegnate le risorse a valere sui residui di stanziamento del capitolo 7761 pg 5 (non sulla competenza) quindi le attività sono già state avviate. In ordine alla considerazione che il capitolo/pg *de quo* è finalizzato agli interventi del fondo investimenti di cui all'art.1 comma 95 della legge 145 del 2018, la RT rappresenta che detti interventi riguardano semplicemente il potenziamento del CED e della banca dati. Quindi aver già impegnato risorse per le infrastrutture di cui all'art. 21 del provvedimento in esame rientra pienamente nelle finalità previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 1 comma 95 della legge 145 del 2018. In ordine alla gestione sono già state impegnate risorse per la gestione della banca dati a valere sulle risorse del capitolo 1980 pg 9. L'impegno è stato effettuato in concomitanza con il correlato impegno sulle risorse in conto residui del cap 7761/5 di conto capitale. In merito alla quantificazione degli oneri, la realizzazione della banca dati rientra nell'ambito del contratto più ampio con il RTI aggiudicatario per il quale le risorse impegnate per il 2023 sono pari a circa € 4 milioni (IVA esclusa), mentre la relativa gestione, considerato che la nuova banca dati rientrerà all'interno dei servizi applicativi del portale SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) per l'anno 2023, sarà ricompresa nel contratto di conduzione in essere con il medesimo RTI, pari a circa € 2,5 milioni.

La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, in relazione al sistema di controllo e certificazione andrebbe assicurato che le amministrazioni interessate possano far fronte ai compiti ad esse assegnati con le risorse previste a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati pubblica e di una infrastruttura digitale pubblica, di cui all'articolo 21, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto della clausola d'invarianza finanziaria e di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di provvedervi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **TITOLO IV IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Il Titolo IV, contenente gli **articoli da 22 a 27**, disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo e degli altri operatori o a carico di altri soggetti.

In particolare **l'articolo 22** prevede sanzioni amministrative pecuniarie in capo agli organismi di controllo, in base alla tipologia di violazione commessa.

**L'articolo 23** stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie in capo a quei soggetti che effettuano un uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico.

**L'articolo 24** dispone sanzioni amministrative pecuniarie in capo all'operatore che effettua una designazione e presentazione dei prodotti biologici non conforme.

**L'articolo 25** prevede ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori per il ricorrere di determinate violazioni. Inoltre, si stabilisce che per un efficace coordinamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25.

**L'articolo 26** dispone che le sanzioni siano irrogate dal Ministero e che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applichino le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Infine si stabilisce che quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta fino a un terzo.

**L'articolo 27** prevede le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e stabilisce che i relativi proventi affluiscano su un capitolo dell'entrata del bilancio statale e siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.

**La RT** afferma che rispetto al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il testo in oggetto presenta innovazioni sia da un punto di vista contenutistico che sanzionatorio.

In tema di sanzioni pecuniarie, viene innanzitutto eliminato il cd. "doppio binario" in tema di responsabilità per gli illeciti previsti a carico degli organismi di controllo - un *unicum* nel comparto agroalimentare - che prevedeva l'applicazione della sanzione a titolo di responsabilità diretta tanto nei confronti dell'organismo di controllo, quale società/persona giuridica, quanto a carico di coloro che rivestivano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale.

Il nuovo testo prevede, invece, l'applicazione della misura sanzionatoria a carico dell'organismo di controllo in persona del soggetto/persona fisica che ne rivesta la funzione di legale rappresentante e, in solido, nei confronti dell'organismo di controllo medesimo, secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 689/81.

Nell'ambito delle sanzioni a carico degli operatori, è stata invece eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiungeva a quella di carattere "strutturale", irrogata dall'organismo di controllo a seguito dell'attività di controllo svolta, costituita dal provvedimento definitivo di sospensione o esclusione dal sistema dell'agricoltura biologica; ciò in quanto, sulla base dell'esperienza concreta, il cumulo delle due sanzioni è stato ritenuto eccessivamente gravoso per le aziende operanti nel comparto specifico.

La RT, relativamente agli articoli da 22 a 27, chiarisce che dalle disposizioni ivi previste non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Al riguardo**, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.

Infine, in merito alla previsione di adeguati scambi informativi tra le autorità competenti e gli organismi di controllo per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25, andrebbe assicurato che tali attività siano svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

## **TITOLO V NORME FINALI**

Il titolo V, contenente gli **articoli da 28 a 31**, prevede le norme finali del presente provvedimento. In particolare, l'**articolo 28** contiene la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 29** prevede che gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre si stabilisce che gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 30** stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'**articolo 31** reca l'abrogazione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 e del comma 4-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

**La RT** afferma che dalle disposizioni previste dagli articoli in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ALLEGATI**

Il presente provvedimento contiene anche i seguenti cinque allegati:

- Allegato I - Requisiti degli organismi di controllo
- Allegato II - Contenuti minimi della procedura di controllo standard
- Allegato III - Requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati

- Allegato IV - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB), notifica di variazione e casi speciali di notifica
- Allegato V - Contenuti minimi del certificato

**La RT** afferma che dalle disposizioni previste dai citati allegati non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.